

Direzione Contrattazione 1
U.O. Relazioni sindacali

Alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

Alle Confederazioni:
CGIL – CISL – UIL – CGS – CIDA –
CISAL – CODIRP – CONFEDIR –
CONFSAL – COSMED – CSE – USAE –
USB

Alle OO.SS.:
UNSCP – FESMED – UGL FED.
NAZIONALE PCM – DIPRECOM

e, p.c.: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione
Dipartimento della Funzione Pubblica
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma RM

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Oggetto: art. 16, comma 6 del CCNQ del 4 dicembre 2017 – chiarimenti operativi

Pervengono dalle amministrazioni numerosi quesiti aventi ad oggetto le modalità di applicazione dell'art. 16, comma 6 del CCNQ del 4 dicembre 2017 in tema di trasformazione di distacchi in permessi sindacali.

Sul punto occorre premettere che l'art. 7, comma 3, del D.L. n. 90 del 2014 ha demandato alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi. In attuazione di tale disposizione legislativa, le parti hanno previsto, al citato art. 16, comma 6, che *“Le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. 165/2001, o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscano ad alcuna confederazione possono trasformare uno o più distacchi ottenuti da cumulo di permessi sindacali, nel limite massimo del 15% del totale di tali distacchi alle stesse assegnati e comunque in misura non inferiore a uno, in permessi sindacali per l'espletamento del mandato o per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari. Tali permessi, assegnati alle confederazioni, possono essere da queste attivati in tutti i comparti o aree a favore dei propri dirigenti sindacali, ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria, anche non rappresentative, aderenti alle*

confederazioni stesse, ivi incluse quelle che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del CCNQ 13 luglio 2016, sono presenti alle trattative nazionali."

La clausola contrattuale in esame può essere così schematizzata:

- a. è riferita sia ai comparti che alle aree della dirigenza;
- b. si concretizza nella facoltà di trasformare distacchi in permessi sindacali;
- c. si applica solo ai distacchi ottenuti per cumulo di permessi;
- d. è limitata al 15% del totale dei distacchi da cumulo assegnati alla singola confederazione con la garanzia minima di 1 distacco. Tale percentuale, per le aree della dirigenza, è elevata al 50% (art. 37, comma 10, CCNQ 4.12.2017);
- e. il monte ore dei permessi ottenuti a seguito di trasformazione di distacchi può essere utilizzato sia per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statuari che per l'espletamento del mandato;
- f. i permessi possono essere attivati dalla Confederazione in favore di un dirigente sindacale della confederazione richiedente o di una organizzazione sindacale, anche non rappresentativa, alla stessa aderente.

Tanto premesso, è opportuno osservare che l'applicazione della suindicata flessibilità necessita in via preliminare della trasformazione dei distacchi in permessi e ciò al fine di determinare la quantità di ore di permesso a disposizione dell'associazione sindacale.

In particolare, le Confederazioni (o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscano ad alcuna confederazione) devono *in primis* comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica, di norma entro il 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, la decisione di avvalersi della facoltà di cui al summenzionato art. 16, comma 6 del CCNQ 4 dicembre 2017, precisando il numero di distacchi da cumulo che intendono trasformare in permessi. A seguito della ricezione di tale comunicazione il Dipartimento della Funzione pubblica provvede alla trasformazione dei distacchi in permessi, tenendo conto che ciascun distacco della durata di 1 anno è pari a 1.572 ore. A tal fine il Dipartimento procederà ad aggiornare l'applicativo Gedap, diminuendo il contingente dei distacchi riferito alla associazione sindacale che si è avvalsa di detta flessibilità e, contemporaneamente, caricando per la stessa un contingente di permessi denominato "*Permessi da cumulo ex art. 16, co. 6 CCNQ 4.12.2017*".

Successivamente le Confederazioni (o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscano ad alcuna confederazione) invieranno di volta in volta alle amministrazioni la richiesta di permesso sindacale, indicando la tipologia di ore richieste (espletamento del mandato o partecipazione a riunioni di organismi direttivi statuari) **e precisando che le stesse vanno imputate al contingente disponibile per i "Permessi da cumulo ex art. 16, co. 6 CCNQ 4.12.2017"**. In merito si rappresenta che l'indicazione della tipologia di permesso che si intende attivare è necessaria per individuare la disciplina di riferimento. In particolare, laddove le ore vengano richieste per l'espletamento del mandato, si applicherà la normativa contenuta all'art. 10 del CCNQ 4.12.2017. Qualora, invece, i permessi in parola vengano richiesti per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statuari, si dovrà fare riferimento all'art. 13 del medesimo CCNQ.

Le amministrazioni che ricevono la richiesta di fruizione dei permessi in parola, una volta verificato nell'applicativo Gedap che nel contingente "*Permessi da cumulo ex art. 16,*

co. 6 CCNQ 4.12.2017” di competenza della Confederazione richiedente vi sia un’adeguata disponibilità di ore, procedono ad inserire nella piattaforma stessa il numero di ore fruite.

Attesa la peculiarità dell’istituto, è anche possibile che la Confederazione comunichi il numero complessivo di ore di “*Permessi da cumulo ex art. 16, co. 6 CCNQ 4.12.2017*” assegnato al singolo lavoratore in possesso dei requisiti suindicati, specificando che sarà il lavoratore a gestirlo nel corso dell’anno. In tal caso il lavoratore dovrà di volta in volta comunicare al datore di lavoro l’intenzione di fruirne, specificando la tipologia (permessi per l’espletamento del mandato o permessi per la partecipazione a riunioni di organismi direttivi statuari) e la quantità di ore di permesso al fine di consentire all’amministrazione di individuare con certezza la disciplina di riferimento nonché di verificarne la disponibilità nell’applicativo Gedap.

Da ultimo si ricorda che nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tal fine il dirigente responsabile della struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata.

IL PRESIDENTE
Dott. Sergio Gasparini
(firmato)